

PERVENUTO A: I Comine IN DATA: 5.05.2015

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

## RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO"

Eccellenze, Signori Segretari di Stato, Colleghi Consiglieri,


Il progetto di legge posto all'attenzione del Consiglio Grande e Generale introduce nell'Ordinamento della Repubblica di San Marino l'amministrazione di sostegno, un istituto nuovo che in altri Paesi già da tempo ha trovato larga diffusione e utilizzo.

Il progetto di legge esaminato dalla competente Commissione Consiliare, in primo luogo, definisce e disciplina l'amministrazione di sostegno inserendo nel nostro ordinamento un nuovo strumento giuridico di protezione finalizzato a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

In particolare questo istituto trova utilizzo quando l'infermità non determina la compressione totale di tutte le facoltà giuridiche consentendo, a chi ne è beneficiario, di mantenere uno spazio più o meno ristretto di libertà di agire, ovvero quando lo stato di grave menomazione che giustificherebbe la tutela o la curatela sia contingente e transitorio. Si pensi all'anziano che, pur mantenendo buone capacità di relazione e di comprensione della sua situazione, non è del tutto autosufficiente, all'invalido che non sia in grado di compiere alcuni atti, al malato psichiatrico che a seguito di adeguata terapia manifesti un buon grado di autonomia ma anche ad alcolisti, tossicodipendenti, persone detenute, malati terminali o in stato di coma o soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo. Queste persone, necessitano di chi abbia cura di loro e provveda a compiere le azioni necessarie per la gestione dei loro beni, per la cura della loro persona o nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

Sono tenuti a promuovere il procedimento innanzi al Commissario della Legge in qualità di Giudice Tutelare o comunque a fornire segnalazione al Procuratore del Fisco i Servizi Sociali, le Forze dell'Ordine e tutti gli esercenti una professione sanitaria che per loro ufficio o professione vengano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna la nomina di un amministratore di sostegno. La richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno oltre che dallo stesso interessato può provenire dai parenti interessati alla cura di un proprio caro, dal Procuratore del







COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Fisco e, nel caso di persona interdetta o inabilitata, rispettivamente anche dal tutore o dal curatore di concerto con la persona assistita.

Il Commissario della Legge, entro 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza, provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il deposito dell'istanza origina un procedimento non contenzioso che ha natura di volontaria giurisdizione e si ispira, tra l'altro, al criterio della flessibilità in quanto il Commissario della Legge può in qualunque momento modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina nonché al rispetto del principio del contraddittorio.

L'istituto in esame fornisce al Giudice la possibilità di plasmare il contenuto delle misure di protezione adottabili in considerazione delle effettive necessita della persona beneficiaria al fine di assicurare un'adeguata protezione.

L'incarico di amministratore di sostegno, il cui ufficio è gratuito, viene preferibilmente affidato ad una persona facente parte della sfera degli affetti del beneficiario con preferenza per i famigliari più stretti proprio a garanzia della massima cura che la persona scelta dovrebbe profondere nell'esecuzione dell'incarico. E' prevista la possibilità per lo stesso interessato di indicare un amministratore, in vista di una sua eventuale futura incapacità, mediante la redazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata. Infine, è prevista la possibilità di attribuire il predetto incarico ad associazioni o a fondazioni indicando, come risulta nel testo emendato, il nominativo del rappresentante legale o del delegato da tali enti o associazioni.

I poteri dell'amministratore di sostegno, vengono stabiliti dal decreto di nomina nel quale vengono definiti gli atti specifici che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. A seguito dell'istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo agli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana ed gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

Per quanto concerne i doveri a cui l'amministratore di sostegno è tenuto, il progetto di legge prevede che questi debba svolgere i suoi compiti tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario sotto il controllo del Commissario della Legge che deve rimuovere dall'ufficio l'amministratore di sostegno qualora accerti che lo stesso abbia posto in essere condotte in netto contrasto con il corretto svolgimento dell'incarico o che, anche se estranee ad esso, lo rendano immeritevole dell'ufficio.

La proposta di legge, nel testo emendato in sede di esame da parte della Commissione Consiliare preposta, oltre alle ipotesi di dispensa espressamente



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

indicate prevede che sia comunque dispensato chi, con documentata motivazione svolga mansioni che impediscano di assicurare la dovuta attenzione al ruolo di amministratore di sostegno, oppure versi in situazione di conflitto di interessi. L'amministratore di sostegno può richiedere di essere esonerato dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia particolarmente gravoso o sussistano altri gravi motivi, previa presentazione di apposita istanza al Commissario della Legge.

Ai fini della tutela dei terzi sono previste le medesime forme di pubblicità osservate per l'inabilitazione e per l'interdizione in relazione agli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dello stato di soggezione al regime di amministrazione di sostegno.

Il progetto di legge si pone dunque l'obiettivo di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia con la minore limitazione possibile della capacità di agire, ma anche quello di restituire a tutte le persone con disabilità quella dignità che spesso gli istituti tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione non sono state in grado di assicurare in maniera pienamente adeguata, dando piena attuazione al principio di pari dignità sociale, sancito all'articolo 4 della "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese" che è compito della Repubblica assicurare. Il progetto di legge rappresenta infine una risposta concreta alle sollecitazioni avanzate annualmente dalla magistratura circa la necessità di introdurre nell'ordinamento l'istituto in esame, ritenendolo uno strumento giuridico appropriato, per caratteristiche sostanziali e procedurali, a tutelare le persone bisognose di assistenza in quanto affette da una menomazione fisica e/o psichica.

Eccellenze, Signori Segretari di Stato e Colleghi Consiglieri,

nella speranza di aver contribuito ad illustrare quanto dibattuto dalla Commissione Consiliare Permanente  $I^{\wedge}$ , chiedo al Consiglio Grande e Generale di approvare definitivamente la proposta di legge in discussione.

San Marino, 5 maggio 2015/1714 d.F.R.

Il relatore unico

Anna Maria Muccioli